

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

PROCEDURA INTERNA ai sensi del d.m. n. 644/2012

Sommario

- 1) Premessa: brevi cenni sulla normativa di riferimento
- 2) Caratteristiche della C.I.V.
- 3) Base di calcolo - definizione di "saldo disponibile"
- 4) Criteri applicativi
- 5) Determinazione costi dell'istruttoria veloce

1) PREMESSA: brevi cenni sulla normativa di riferimento.

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) l'art. 117-bis, rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti".

Il suddetto articolo consente alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate nonché "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", che "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito C.I.V.) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 117 bis del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30/06/2012, ha emanato il Decreto n. 644.

All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto, è previsto che la Banca adotti una procedura interna che individui i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, con il presente documento vengono descritti i casi in cui la banca effettua l'istruttoria veloce ed applica la C.I.V., con i relativi costi.

2) Caratteristiche della C.I.V.

Il Decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

- a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
- b) è differenziata tra consumatori e non consumatori; possono essere applicate per i non consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- c) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria ed a questa direttamente connessi;
- d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
- e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata (per la definizione di saldo disponibile di fine giornata si rimanda all'apposito paragrafo).

La norma ha previsto casi in cui la commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il saldo passivo complessivo in assenza di fido o, l'ammontare degli utilizzi extrafido – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro;
 - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.
- b) lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta. In tale situazione non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido;
- c) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- d) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3) Base di calcolo - definizione di "saldo disponibile"

Viene definito sconfinamento:

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento accordato ("utilizzo extrafido");
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente ("sconfinamento in assenza di fido").

Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- la data contabile rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- la data valuta, invece, è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

A partire da queste, viene calcolata una "data disponibilità" che, nella maggioranza degli addebiti ed accrediti viene a coincidere con la data contabile (ossia di registrazione in conto); per i versamenti di assegni bancari e circolari la data di disponibilità viene determinata in base a quanto previsto dalla normativa e riportato sul contratto di conto corrente.

Il saldo disponibile di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla "data disponibilità" sopra definita.

La Banca ha stabilito che, al fine di rendere maggiormente trasparente l'applicazione della Commissione di Istruttoria veloce, la stessa possa essere applicata solamente in caso di contemporaneo sconfinamento sul saldo disponibile di fine giornata e sul saldo liquido per valuta.

4) Criteri applicativi

La Banca svolge una attività di istruttoria veloce volta ad accertare il merito di credito del cliente e gli eventuali rischi che la posizione potrebbe assumere a seguito dell'ulteriore addebito; solamente nel caso in cui tale verifica abbia avuto esito positivo, la Banca acconsente allo sconfinamento.

La C.I.V. non viene applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare:

- un pagamento a favore dell'intermediario;
- un pagamento che non richieda l'istruzione di una pratica ai fini di valutare il merito del cliente.

Alcuni casi individuati dalla Banca sono di seguito elencati a titolo esemplificativo:

- competenze ed interessi;
- rata prestito/finanziamento erogato dalla Banca (addebito rata);
- rettifica valuta;
- spesa Gestione Conto (canone mensile del conto corrente);
- giro-conto competenze;
- mora rata finanziamento erogato dalla Banca;
- estinzione anticipata prestito/finanziamento erogato della Banca;
- disposizione abbattimento prestito/finanziamento erogato dalla Banca;
- pagamento rata prestito/finanziamento effettuato da terzi
- spese canoni e commissioni a favore dell'intermediario;
- imposte, bolli, ritenute;
- pagamento carta di credito.

La Banca può rifiutare di autorizzare sullo stesso rapporto di conto corrente ulteriori operazioni richieste o addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi versamenti/bonifici.

La C.I.V., calcolata con i criteri sopra descritti, viene periodicamente rendicontata e addebitata ai Clienti in occasione della liquidazione del conto corrente.

5) Determinazione costi dell'istruttoria veloce

La Banca esegue l'Istruttoria veloce su tutti i rapporti non affidati che presentano un saldo passivo od uno sconfinamento oltre il limite di affidamento accordato. Una istruttoria veloce può essere avviata a seguito di richieste specifiche effettuate dal Cliente allo sportello (e, in questo caso, l'operazione resta sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione dell'Organo deliberativo) o nel corso delle verifiche dell'attività quotidiana svolta dalla Filiale sugli appositi strumenti/supporti di controllo.

Il processo di istruttoria veloce individua due livelli di verifica/autorizzazione:

- il primo in Filiale nella figura del Titolare o di un suo Delegato;
- per i casi individuati dalla normativa interna, viene previsto un secondo e successivo livello autorizzativo. Tali eventi devono essere verificati e confermati e sono soggetti ad una attenta attività di Monitoraggio presso appositi Uffici Centrali della Banca.

Il processo, per entrambe le casistiche, coinvolge la Filiale ed i suoi addetti. Gli Operatori di Filiale svolgono un'attività di analisi che prevede l'utilizzo sia di informazioni prodotte da procedure interne (es: Procedura Conti correnti, Web Credit Management WCM, Past Due) e sia di archivi e fonti esterne (es: Centrali Rischi, CERVED, Visure camerali, Visure protesti, Visure ipo-catastali, ecc.).

Qualora necessario, viene, inoltre, contattato il Cliente telefonicamente o mezzo email per raccogliere ulteriori informazioni utili al perfezionamento dell'istruttoria.

Una volta raccolte le informazioni, l'Operatore, se diverso dal Titolare, espone una breve relazione al suo Titolare, o all'eventuale sostituto, che decide se:

- autorizzare o meno lo sconfinamento nell'ambito delle sue competenze;
- attivare la proposta di autorizzazione all'organo di delibera superiore.

La Banca sostiene, quindi, dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente.

Gli importi della commissione di istruttoria veloce definiti per consumatori e non consumatori e riportati sui relativi Fogli Informativi del conto corrente, sono coerenti con i costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere tale attività.